II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1993

che accetta gli impegni assunti nell'ambito del riesame delle misure antidumping riguardo alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e chiude il procedimento di riesame delle misure relative a dette importazioni e quello delle misure antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di spago per legare originario del Messico

(93/521/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 9, 10, 14 e 15,

previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel gennaio 1987, con la decisione 87/66/CEE [2] il Consiglio ha chiuso le inchieste relative al riesame delle misure antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico. I produttori del Brasile e del Messico avevano infatti assunto e confermato impegni che erano stati considerati accettabili.

(2) Dopo la pubblicazione, nell'agosto 1991 [3], di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dall'Eurocord (comitato di collegamento delle industrie dei cordami) per conto dei produttori che rappresentavano sostanzialmente tutta l'industria comunitaria del settore. Successivamente, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento di riesame della decisione 87/66/CEE relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico.

(3) La Commissione ha debitamente informato dell'apertura del procedimento i rappresentanti dei paesi esportatori, i produttori brasiliani e messicani, l'unico importatore notoriamente interessato e i produttori comunitari.

La Commissione ha inviato questionari alle parti interessate e ha dato loro la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

(4) Le autorità del Brasile e del Messico hanno comunicato osservazioni scritte e hanno collaborato con la Commissione.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 55.
[3] GU n. C 206 del 7. 8. 1991, pag. 2.
[4] GU n. C 111 del 30. 4. 1992, pag. 11.

Tutti i produttori comunitari hanno risposto ai questionari e comunicato osservazioni scritte. I produttori brasiliani e il loro principale agente nella Comunità hanno comunicato osservazioni scritte ed hanno chiesto ed ottenuto un'audizione.

(5) Le società brasiliane qui di seguito elencate, che hanno offerto impegni nel 1987, compresi tutti i produttori brasiliani che notoriamente avevano esportato nella Comunità e il loro principale agente nella Comunità, Vendcord Ltd, Farnham, Surrey (Regno Unito) hanno collaborato con la Commissione :

— Brascorda SA, Bayeux (Paraiba),

— Cisaf SA, Natal (Rio Grande do Norte),

— Cisal SA, Bayeux (Paraiba),

— Cosibra SA, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro),

— Fibrasa SA, Bayeux (Paraiba),

— Fisalplast SA, Salvador (Bahia), (società che opera anche per conto di Unisal SA, Salvador, Bahia),

— Sisalana SA, Simões Filho (Bahia),

— Stella Azzurra SA, Simões Filho (Bahia).

(6) Le autorità messicane hanno comunicato alla Commissione che la società Cordemex SA de CV (Mérida, Yucatan), che nel 1977 aveva offerto un impegno confermato nel 1987, era stata sciolta e che tre dei suoi stabilimenti erano stati venduti. La Commissione ha preso contatti con i produttori che tuttavia, avendo appena iniziato la loro attività, non erano in grado di fornire informazioni pertinenti.

(7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni disponibili ai fini della determinazione del dumping e tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione del pregiudizio e della minaccia del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi dei seguenti produttori comunitari, che rappresentano almeno il 70 % della produzione comunitaria dello spago in oggetto :

— Bihr Frères SA, Uriménil, Francia,

— Cordex SA, Esmoriz, Portogallo,

— Corfi SA, Espinho, Portogallo,

— Filatures et Corderies de Sainte-Germaine SA, Bruges, Francia,

— Quintas & Quintas SA, Povóa de Varzim, Portogallo,

— L.P. Weidemann & Sønner I/S, Rudkøbing, Danimarca.

(8) Il periodo scelto per l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ed alle sovvenzioni era compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre 1991.

B. DUMPING

1. Brasile

(9) I produttori brasiliani non hanno fornito le informazioni necessarie relative ai prezzi di vendita sul mercato interno e nei paesi terzi, né ai costi di produzione in Brasile. La Commissione non ha potuto quindi determinare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. In base alle informazioni presentate non è stato inoltre possibile valutare l'idoneità di altri metodi per determinare il valore normale, né calcolare il margine di dumping relativo alle singole società. Le risultanze relative alle pratiche di dumping da parte dei singoli produttori brasiliani sono state quindi elaborate a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(10) Ai fini della determinazione del dumping, gli unici fatti accertati disponibili erano le risultanze dell'inchiesta precedente, specificate nel punto 17 della decisione 87/66/CEE. I produttori brasiliani non hanno contestato la conclusione secondo la quale le pratiche di dumping continuavano ad un livello almeno pari a quello allora accertato. Questa conclusione è stata confermata dall'esame delle statistiche ufficiali relative alle vendite dei prodotti brasiliani negli Stati Uniti nel 1991. Dal confronto globale tra tali dati e i prezzi all'esportazione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta risulta un margine di dumping ancora maggiore riguardo alle esportazioni brasiliane di spago per legare.

I singoli produttori brasiliani hanno comunicato alla Commissione di essere disposti ad offrire un nuovo impegno relativo alle esportazioni di spago per legare nella Comunità e nessun esportatore ha contestato il fatto che l'offerta implicava il riconoscimento della persistenza di pratiche di dumping ad un livello almeno uguale a quello accertato nel corso dell'inchiesta precedente.

2. Messico

(11) Dato che nel periodo dell'inchiesta nessun produttore messicano era pienamente operativo e che dal 1989 in poi non sono state registrate importazioni nella Comunità di spago per legare originario del Messico, non è stato possibile effettuare alcuna inchiesta relativa alle pratiche di dumping.

C. SOVVENZIONE

1. Brasile

(12) Poiché l'industria comunitaria non ha presentato nuove osservazioni in materia di sovvenzioni, la Commissione ha esaminato l'attuale situazione degli incentivi a favore dei produttori ed esportatori

brasiliani che nel corso dell'inchiesta precedente erano stati considerati passibili di dazi compensativi.

a) *Esenzione dall'imposta sul reddito degli utili realizzati sulle esportazioni*

(13) Nell'inchiesta precedente era stato stabilito che, a norma del decreto legge n. 1158 del 16 marzo 1971 (successivamente prorogato con decreti legge nel 1977 e nel 1986), gli utili realizzati sulle esportazioni beneficiavano dell'esenzione dall'imposta sul reddito. Gli esportatori di spago per legare fruivano di questa esenzione, che è stata considerata passibile di dazi compensativi.

(14) Le autorità brasiliane hanno comunicato alla Commissione elementi di prova dai quali risulta che, a decorrere dal febbraio 1988, gli utili realizzati sulle esportazioni sono stati progressivamente soggetti ad un'aliquota crescente dell'imposta sul reddito. Con la legge n. 8034 del 12 aprile 1990 il regime di esenzione fiscale a favore degli utili realizzati sulle esportazioni è stato effettivamente abolito ed è stata applicata l'aliquota normale dell'imposta sul reddito.

b) *Credito d'imposta IPI*

(15) Le autorità brasiliane hanno fornito elementi di prova per confermare che il regime del credito d'imposta è stato abrogato il 1° maggio 1985, come risulta nella decisione 87/66/CEE.

c) *Programma di finanziamenti a condizioni preferenziali per le esportazioni*

(16) Nella precedente inchiesta era stato stabilito che il programma di finanziamenti a condizioni preferenziali a favore delle esportazioni costituiva una sovvenzione. Ai sensi della risoluzione n. 1009 della Banca centrale del Brasile del 2 maggio 1985, gli esportatori che beneficiavano di tali crediti pagavano interessi corrispondenti al tasso di mercato, meno un tasso di perequazione del 15 %. Il Fondo per il finanziamento delle esportazioni (FINEX) rimborsava l'importo del tasso di perequazione alle banche commerciali che concedevano i crediti di cui, tra l'altro, hanno beneficiato gli esportatori di spago per legare.

(17) Le autorità brasiliane hanno dimostrato che il programma in oggetto è stato soppresso con la risoluzione n. 1744 del 30 marzo 1990 e che il FINEX è stato abolito nell'ottobre 1990. Il Fondo è stato sostituito dal Programma per il finanziamento delle esportazioni (PROEX) al quale, secondo gli elementi di prova forniti, non possono accedere gli esportatori di spago per legare.

d) *Conclusione*

(18) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta non sono state accordate sovvenzioni agli esportatori brasiliani di spago per legare.

2. Messico

(19) Dato che l'industria comunitaria non ha comunicato nuovi elementi in materia di sovvenzioni, la Commissione ha esaminato l'attuale situazione relativa alle esportazioni di spago per legare dal Messico. A questo proposito la « Secretaría de comercio y fomento industrial » del Messico ha dimostrato che il governo messicano non ha concesso sovvenzioni alla produzione o alle esportazioni di spago per legare.

D. CONSEGUENZE DELLA SCADENZA DEGLI IMPEGNI

1. Attuale situazione del mercato e dell'industria comunitaria

a) *Consumo apparente*

(20) Tra la stagione agricola 1986-1987 (1° ottobre 1986 — 30 settembre 1987) e il periodo dell'inchiesta, il consumo di spago per legare nella Comunità è sceso del 29 % (ovvero di 16 948 t). Detto calo è lievemente più marcato rispetto alla tendenza rilevata a livello mondiale.

Inoltre, contrariamente a quanto si prevedeva sei anni fa, il calo non era dovuto alla sostituzione dello spago di sisal con lo spago sintetico, bensì principalmente all'evoluzione dei metodi di raccolta. Nel periodo suddetto il consumo di spago sintetico per usi agricoli è aumentato soltanto dell'8,9 % (ovvero di 3 779 t, corrispondente a 7 558 t di spago di sisal).

b) *Capacità, utilizzazione degli impianti e produzione*

(21) Tra il 1987 e il 1991, l'industria comunitaria della filatura ha proseguito il processo di ristrutturazione avviato all'inizio degli anni Ottanta. Le seguenti società comunitarie hanno cessato la produzione di spago per legare :

— Bridon Fibres, Doncaster, Regno Unito,

— Campanini Ugo SpA, Pieve di Cento, Italia,

— Irish Ropes Ltd, Newbridge, County Kildare, Irlanda,

— Lankhorst Touwfabrieken BV, Sneek, Paesi Bassi,

— Ostend Stores NV, Oostende, Belgio,

— SISAL SpA, Piacenza, Italia,

— Filariane, Saint-Ouen, Francia.

Un produttore comunitario, la Filature du Vert Gazon SA, Valenciennes, Francia, ha inoltre cessato completamente la propria attività.

(22) In seguito al processo di ristrutturazione i produttori restanti hanno potuto mantenere il loro livello di produzione con un coefficiente di utilizzazione degli impianti pari al 60 % circa della capacità totale, nonostante il calo della produzione globale nella Comunità da 40 400 t nella stagione 1986-1987 a 38 550 t nel periodo 1990-1991.

c) *Scorte*

(23) Dall'analisi della consistenza delle scorte al termine delle ultime quattro stagioni agricole risultava che le vendite dei prodotti dell'industria comunitaria incontravano crescenti difficoltà.

d) *Vendite e quote di mercato*

(24) Nel periodo 1986/1987 — 1990/1991, i produttori comunitari considerati complessivamente hanno subito un calo delle vendite, pur conservando la quota di mercato pari al 60 % circa del consumo apparente del prodotto in oggetto nella Comunità.

e) *Depressione dei prezzi*

(25) Nel periodo 1987/1988 — 1990/1991 i prezzi di vendita nella Comunità dei produttori comunitari sono aumentati in media del 12,4 %. Nello stesso periodo, tuttavia, i costi complessivi sono mediamente aumentati del 21,5 %.

(26) La Commissione ha quindi considerato che nonostante l'aumento dei prezzi nelle ultime quattro stagioni agricole i produttori comunitari hanno sofferto di una depressione dei prezzi poiché non hanno potuto aumentarli in misura sufficiente per trasferire sugli acquirenti l'intero importo dell'aumento dei costi.

f) *Redditività*

(27) La Commissione ha accertato che i risultati finanziari dell'industria comunitaria nel settore dello spago per legare, già insoddisfacenti tra il 1986 e il 1998, si sono ulteriormente deteriorati nella stagione agricola 1989/1990, mentre sono lievemente migliorati nel periodo di riferimento.

g) *Occupazione*

(28) In seguito al processo di ristrutturazione avviato dall'industria comunitaria, sono stati perduti circa 300 posti di lavoro (secondo le stime più attendibili). Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che i restanti produttori sono stati costretti a ridurre di circa il 13 % tra il 1984 e il 1991 il numero di addetti nel settore della sisal (ovvero hanno deciso in tal senso nell'ambito dei programmi volti a migliorare la produttività).

h) *Conclusione*

(29) Dall'esame degli indicatori suddetti la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria si trovava ancora in una posizione relativamente critica sul piano dell'occupazione, dell'utilizzazione degli impianti, della consistenza delle scorte e della redditività. Il processo di ristrutturazione di cui avevano beneficiato i produttori restanti sembrava aver esaurito la propria efficacia.

2. Situazione attuale relativa al volume, alla quota di mercato e ai prezzi delle importazioni

a) *Volume e quota di mercato delle importazioni*

(30) Nel periodo in esame, considerate complessivamente, le importazioni dai paesi terzi sono diminuite del 30 %, con un calo che corrisponde alla diminuzione del consumo sul mercato comunitario.

— Il Messico non ha più rifornito il mercato comunitario dal 1989 in poi.

— Le forniture del prodotto originario del Brasile sono aumentate tra le stagioni agricole 1986/1987 e 1987/1988 e sono successivamente diminuite in misura sostanziale, principalmente a causa delle conseguenze sul consumo delle condizioni atmosferiche nella stagione 1989/1990. Dal 1991 il calo dovrebbe essere collegato al ritiro della concessione tariffaria. A norma del regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio [1], il dazio convenzionale applicabile allo spago per legare (12 %) è stato sospeso ed è stato ripristinato il dazio autonomo, la cui aliquota è aumentata dal 16 % al 25 % per quanto riguarda i prodotti a base di sisal. La quota di mercato dei produttori brasiliani (calcolata in base al consumo apparente) è scesa al 17,8 % nella stagione agricola 1989/1990 e al 12,5 % nella stagione 1990/1991.

— Altri paesi terzi che forniscono spago per legare alla Comunità e in primo luogo la Tanzania (che beneficia del regime SPG) hanno conservato le loro posizioni o addirittura aumentato le loro forniture. Considerate complessivamente, le importazioni da paesi terzi escluso il Brasile, che nel 1986/1987 avevano una quota di mercato del 14 % (rispetto al consumo apparente), hanno raggiunto una quota di mercato del 17,6 % nel 1989/1990 e del 22 % nel 1990/1991.

b) *Prezzi delle importazioni*

(31) Negli anni di calendario 1990 e 1991 i prezzi di vendita in ECU dei prodotti esportati dai produttori brasiliani nella Comunità, dopo l'immissione in libera pratica, sono scesi dell'11,5 %. Dato il calo dei prezzi, l'aumento del dazio doganale della Comunità non ha avuto alcuna incidenza sul prezzo pagato dagli acquirenti nella Comunità.

(32) Per calcolare l'eventuale sottoquotazione, la media ponderata dei prezzi di vendita dei sei principali produttori brasiliani è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi di vendita dei prodotti

[1] GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 1.

simili dell'industria comunitaria sui mercati del Belgio, della Danimarca, della Francia, della Germania e del Regno Unito (gli Stati membri in cui i produttori brasiliani hanno venduto lo spago per legare durante il periodo di riferimento). Il confronto è stato effettuato rispetto agli stessi tipi di prodotti e allo stesso stadio commerciale. Il confronto è stato effettuato a livello del prodotto sdoganato per le vendite dei produttori brasiliani (tenendo quindi conto del dazio del 25 % applicabile alle importazioni dal febbraio 1991) e a livello fob destino per i prodotti venduti dai produttori comunitari.

Dal confronto è emersa l'esistenza di margini di sottoquotazione per quanto riguarda tutte le esportazioni dal Brasile nella Comunità. La media ponderata del margine di sottoquotazione era del 13,1 %.

(33) È stato accertato che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di altri paesi terzi fornitori (in primo luogo dalla Tanzania) erano state effettuate a prezzi nettamente superiori a quelli del prodotto originario del Brasile.

c) *Conclusione*

(34) Da quanto precede è emerso che la situazione critica dell'industria comunitaria nel corso del periodo dell'inchiesta era dovuta in gran parte ai prezzi delle importazioni dal Brasile. Poiché il mercato è trasparente e sensibile alle variazioni dei prezzi, le forniture a basso prezzo dal Brasile, in seguito alle pratiche di dumping, hanno avuto un effetto negativo sui prezzi dell'industria comunitaria, che sono rimasti eccessivamente bassi.

La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dal Brasile ha impedito ai produttori comunitari di compensare interamente l'aumento dei costi. A causa dell'effetto depressivo delle importazioni dal Brasile, l'industria comunitaria ha potuto salvaguardare la quota di mercato soltanto sacrificando i profitti.

3. Conseguenze prevedibili della scadenza degli impegni assunti dai produttori brasiliani

(35) La Commissione ha esaminato se, considerando i dati di cui sopra, la scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti del Brasile possa nuovamente provocare un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. L'esame è stato effettuato principalmente in base alla recente evoluzione delle esportazioni del Brasile sui mercati dei paesi terzi e ai dati forniti dai produttori brasiliani riguardo alla capacità di produzione e al tasso di utilizzazione degli impianti.

a) *Andamento delle esportazioni del Brasile sui mercati dei paesi terzi*

(36) In seguito all'esame della recente evoluzione delle esportazioni sui mercati di altri paesi terzi in cui i produttori brasiliani erano molto attivi, quali gli Stati Uniti e la Svezia, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria correva effettivamente il rischio di scomparire.

(37) Sul mercato degli Stati Uniti, dove gli ultimi produttori nazionali hanno cessato la loro attività all'inizio degli anni Ottanta, le industrie brasiliane hanno ora raggiunto una quota di mercato stabile compresa tra il 60 % e il 75 % del consumo complessivo (corrispondente a forniture annue di 50 000 t circa).

Negli ultimi anni i prezzi dei prodotti brasiliani sul mercato degli Stati Uniti sono costantemente aumentati, raggiungendo 744 ECU/t nel 1991 (0,922 USD/kg nel 1991, con un prezzo medio di tutte le importazioni pari a 0,884 USD/kg). Il prezzo di 744 ECU/t era superiore del 37 % alla media dei prezzi di vendita nella Comunità (543,8 ECU/t) nello stesso periodo. I prezzi ottenuti sul mercato degli Stati Uniti hanno permesso ai produttori brasiliani di fare ricorso a pratiche di dumping sul mercato comunitario.

(38) In Svezia, dove l'unico produttore nazionale ha cessato la propria attività, i produttori brasiliani hanno conquistato una rilevante quota di mercato. Nel periodo 1991-1992 è stato registrato un leggero aumento dei prezzi delle forniture brasiliane, con un ulteriore incremento della quota di mercato che ha raggiunto il 72 %.

(39) La situazione era particolarmente grave poiché il Brasile, il principale produttore di fibre e di spago di sisal del mondo, rappresenta una minaccia per l'industria comunitaria, che nel prossimo futuro potrebbe essere vittima della stessa strategia applicata dai produttori brasiliani sui mercati degli Stati Uniti e della Svezia.

b) *Capacità disponibile*

(40) A differenza dei produttori comunitari, i produttori brasiliani non hanno attuato programmi volti a ridurre la capacità in eccesso. Essi dispongono tuttora di una capacità di produzione globale annua pari ad almeno 120 000 t, senza avere un adeguato sbocco interno. Il tasso medio di utilizzazione degli impianti risulta inoltre inferiore al 55 %. In tali circostanze è prevedibile che l'industria brasiliana utilizzi la capacità eccedente per intensificare le esportazioni a basso prezzo nella Comunità.

c) *Conclusione*

(41) Data la situazione relativamente critica (a causa delle importazioni oggetto di dumping) in cui si trova l'industria comunitaria in un mercato in declino e sensibilmente influenzato dai prezzi delle importazioni dal Brasile, e alla luce delle tendenze e dei fatti suesposti, appare evidente che, qualora le misure relative al Brasile dovessero scadere, il rischio di un nuovo pregiudizio notevole a breve termine è rilevante. La minaccia di pregiudizio è quindi prevedibile e, in caso di scadenza delle misure, imminente.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(42) Per esaminare se nell'interesse della Comunità fosse opportuno mantenere in vigore le misure in questione, la Commissione ha tenuto conto degli interessi dell'industria comunitaria che produce lo spago per legare e degli interessi dei consumatori. A questo proposito si ricorda che, nella decisione 87/66/CEE, il Consiglio ha stabilito che le misure corrispondono all'interesse della Comunità.

Gli elementi che sono alla base di detta conclusione non sono cambiati in misura sostanziale. Dall'inchiesta è infatti emerso che, in mancanza di misure, la continuazione delle tendenze rilevate avrebbe effetti estremamente negativi per l'industria comunitaria interessata la quale ha attuato rigorosi programmi di ristrutturazione, e ne pregiudicherebbe le capacità di sopravvivenza. La scomparsa dell'industria comunitaria avrebbe effetti estremamente negativi sul piano dell'occupazione e degli investimenti.

(43) Per quanto riguarda i consumatori è emerso che il prodotto in oggetto era generalmente acquistato da cooperative agricole e da società specializzate nel settore delle macchine per il raccolto. Né questi intermediari, né altri rappresentanti degli utenti finali si sono manifestati nel corso del procedimento.

(44) Nella precedente inchiesta è stato considerato che, poiché lo spago in oggetto sembrava essere sostituibile con lo spago sintetico, l'industria comunitaria avrebbe potuto iniziare un processo di riconversione, se non a breve termine, almeno negli anni seguenti. Si riteneva allora che gli agricoltori potessero rifiutare di utilizzare lo spago sintetico unicamente nelle zone più legate alla tradizione. Le misure sono state quindi istituite per agevolare la conversione al prodotto alternativo (cfr. punto 35 della decisione 87/66/CEE).

(45) La previsione si è rivelata inesatta. In primo luogo la crescente sensibilità ai problemi ecologici favorisce attualmente l'utilizzazione di prodotti naturali. In secondo luogo la sostituzione dei macchinari agricoli è stata rallentata dalle difficoltà in cui si trova il settore, che non sono destinate a scomparire a breve termine. Dato che soltanto il segmento superiore dei macchinari per il raccolto più moderni utilizza lo spago sintetico sottile, lo spago di sisal per uso agricolo ha ancora un futuro e rimane quindi un prodotto che l'industria comunitaria, considerata nel suo complesso, dovrebbe poter offrire. In caso contrario sarebbe minacciata la sopravvivenza di tutta l'industria comunitaria della filatura, compresa quella che produce i prodotti sintetici.

(46) Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre tutelare l'industria dello spago per legare nei confronti delle importazioni dal Brasile effettuate a condizioni sleali.

F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI

(47) Viste le risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che il procedimento di riesame delle misure antisovvenzioni deve essere chiuso nei confronti del Brasile e del Messico.

(48) Dato che non sono emersi elementi di prova relativi a pratiche di dumping da parte dei produttori messicani, la Commissione ha concluso che il riesame della decisione 87/66/CEE per quanto riguarda le importazioni di spago per legare originario del Messico deve essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa. Scadono quindi le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore nei confronti del Messico.

(49) Dato che dall'inchiesta di riesame delle misure antidumping è emerso che è opportuno mantenere in vigore le misure nei confronti del Brasile, la Commissione ha considerato che le misure in vigore debbano essere confermate e che debbano essere adeguate alla minaccia di pregiudizio accertata nel corso dell'inchiesta relativa alle pratiche di dumping.

(50) A tal fine la Commissione ha esaminato se gli impegni quantitativi in vigore potessero essere sostituiti da impegni sui prezzi. La Commissione ha concluso che le argomentazioni che precedentemente avevano giustificato l'accettazione di impegni quantitativi erano ancora valide. In effetti, in mancanza di un prezzo internazionale a pronti della fibra di sisal, non era possibile controllare le variazioni del prezzo della materia prima e quindi era difficile prevedere se gli impegni sui prezzi potessero essere ancora efficaci nel periodo successivo alla loro accettazione. Le misure quantitative in vigore nei confronti del Brasile sono state invece parzialmente efficaci e potevano essere adattate alle variazioni delle dimensioni del mercato comunitario.

La Commissione ha esaminato i nuovi impegni offerti dai produttori brasiliani (cfr. punto 10) e ha considerato che le nuove condizioni degli impegni proposti fossero accettabili. Le importazioni saranno infatti mantenute entro un quantitativo tale da evitare un nuovo pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

Gli impegni sono stati inoltre considerati un provvedimento adeguato ed equo, dato che la Commissione può efficacemente controllare la loro corretta applicazione. I produttori brasiliani si sono impegnati a presentare alla Commissione relazioni periodiche particolareggiate sulle esportazioni nella Comunità.

(51) In caso di violazione o di ritiro degli impegni da parte di uno o più produttori interessati, la Commissione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può applicare immediatamente un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dei prodotti delle società interessate, in base ai risultati e alle conclusioni dell'inchiesta di cui ai punti 9 e 10.

(52) In sede di comitato consultivo sull'accettazione degi impegni offerti, tre Stati membri hanno mosso obiezioni. Pertanto, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni, nonché una proposta relativa alla chiusura dell'inchiesta con l'accettazione degli impegni. In assenza di diversa decisione del Consiglio entro un mese, la presente decisione deve essere adottata,

DECIDE :

Articolo 1

Sono accettati gli impegni assunti dalle seguenti società :

— Brascorda SA, Bayeux (Paraiba),
— Cisaf SA, Natal (Rio Grande do Norte),
— Cisal SA, Bayeux (Paraiba),
— Cosibra SA, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro),
— Fibrasa SA, Bayeux (Paraiba),
— Fisalplast SA, Salvador (Bahia),
— Sisalana SA, Simões Filho (Bahia),
— Stella Azzurra SA, Simões Filho (Bahia),
— Unisal SA, Salvador (Bahia),

nell'ambito del riesame delle misure antidumping istituite dalla decisione 87/66/CEE per quanto riguarda le importazioni di spago per legare di cui al codice NC ex 5607 21 00, originario del Brasile.

Articolo 2

È chiuso il procedimento di riesame delle misure antisovvenzioni relative alle importazioni di spago per legare di cui al codice NC ex 5607 21 00, originario del Brasile.

Articolo 3

È chiuso il procedimento di riesame delle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dalla decisione 87/66/CEE per quanto riguarda le importazioni di spago per legare di cui al codice NC ex 5607 21 00, originario del Messico. Le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore su dette importazioni scadono.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1993.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente